

CAVE DRUENTO SRL - TORINO

Pubblicazione ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis del D. Lgs. 28/2011 e dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Pubblicazione della dichiarazione e dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo mediante P.A.S., per la realizzazione di impianto fotovoltaico su copertura in San Gillio, Via Givoletto nell'area industriale "IA 3.27" per una potenza di 984.90 kWp.

Il sottoscritto Bernardino Carlo Torassa, in qualità di legale rappresentante della società Cave Druento s.r.l. – P.IVA 01394100018, con sede legale in (10129) Torino, Corso Luigi Einaudi 20, ai fini della pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo in esito alla P.A.S. relativa alla realizzazione di impianto fotovoltaico su copertura in San Gillio, Via Givoletto, per una potenza 984.90 kWp.

DICHIARA

- che la data di presentazione dell'istanza di PAS al Comune di San Gillio è il 14 ottobre 2024;
- che la data di perfezionamento del titolo è il 28 ottobre 2025;

che la tipologia di intervento rientra tra quelli indicati all'Allegato B, Sezione I, lettera B) del D. Lgs. 190/2024 e riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura in San Gillio, Via Givoletto, in area censita a catasto al Fg. n°1, P.lle n° 95-96-99-101-102-103-104-105-108-110-111-112-113-114-115-116-117-120-121-123-124-125-127-129-130-131-132-133-136-138-139-140-141-142-143-147-148-149-150-151-153-154-157-159-160-161-162-164-165-166-167-169-172-173-174 -176-177-178., per una potenza di 984,9 Kw.

ALLEGA

al presente avviso ai fini della loro contestuale pubblicazione

- Validazione PAS n. 333 del 28 ottobre 2025 Comune di Givoletto.

CAVE DRUENTO s.r.l.
Legale Rappresentante
Bernardino Carlo Torassa



COMUNE DI SAN GILLIO

Città Metropolitana di Torino

Via Musinè n. 32 – 10040 SAN GILLIO (TO)- Tel 011/9840813 – Fax 011/9840757

www.comune.sangillio.to.it

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

ANNO 2025

Provvedimento N.333 del 28/10/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 14-QUATER DELLA LEGGE 241/1990- PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 984,90 KWP IN VIA GIVOLETTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Premesso che:

- in data 14/10/2024 al prot. 11946 la ditta CAVE DRUENTO S.r.l. (P.I. 01394100018) con sede in Corso Einaudi, 20 a Torino ha inoltrato a questo Ente, tramite lo Sportello Unico Digitale, domanda di Procedura Abilitativa Semplificata per la costruzione e l'esercizio di un Impianto Fotovoltaico in Via Givoletto, nell'area industriale indicata con la sigla "IA 3.27" sul PRGC, censita in catasto al Fg. n° 1, P.lle n° 95-96-99-101-102-103-104-105-108-110-111-112-113-114-115-116-117-120-121-123-124-125-127-129-130-131-132-133-136-138-139-140-141-142-143-147-148-149-150-151-153-154-157-159-160-161-162-164-165-166-167-169-172-173-174-176-177-178.
- La pratica in argomento è rubricata al numero 58/2024.
- In data 23/12/2024 prot. 14683 e il 28/07/2025 prot. 7935 l'ufficio tecnico ha richiesto dei chiarimenti/integrazioni progettuali, che sono state trasmesse sul portale dell'edilizia in data 17/04/2025 al prot. 4123, in data 15/07/2025 al prot. 7488, in data 31/07/2025 al prot. 8068, in data 12/08/2025 al prot. 8412, in data 13/08/2025 al prot. 8459, in data 14/08/2025 al prot. 8485, ed in data 20/08/2025 al prot. 8652.
- Trattandosi di area destinata a nuovo impianto industriale, con obbligo di PEC "IA 3.27", ai sensi del comma 13 dell'art. 2.1.3 delle Norme di Attuazione, è consentita la presentazione dell'istanza da almeno i 2/3 dei proprietari degli immobili. Nel caso in esame, il Signor TORASSA Bernardino Carlo (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante della ditta CAVE DRUENTO S.r.l. (P.I. 01394100018) con sede in Corso Einaudi, 20 a Torino, proprietaria dei terreni censito al Fg. n° 1, P.lle n° 95-96-99-101-102-103-104-105-108-110-111-112-113-114-115-116-117-120-121-123-124-125-127-129-130-131-132-133-136-138-139-140-141-142-143-147-148-149-150-151-153-154-157-159-160-161-162-164-165-166-167-169-172-173-174-176-177-178, compresi nell'area di P.E.C.L.I. di P.R.G.C., ha inoltrato l'elaborato n. 19bis sul quale sono state rappresentate le verifiche e dimostrazioni di dettaglio per lo sviluppo di edificabilità sulla proprietà, che potrà realizzare una S.F. di mq. 6.843,47 ed una S.C di mq. 6.790,57, per la sola parte inerente il campo fotovoltaico comprensivo del deposito camper, della casa custode con negozio e laboratorio annessi e delle cabine di trasformazione.
- Per la realizzazione dell'intervento sul P.R.G.C. sono state già dismesse con atto Not. Enrico Prever in Torino del 05/12/2014 rep. 8393 racc. 6565, reg. a Torino il 05/12/2015 n. 17868, a spazi pubblici di mq. 4.285,00 oltre a strada pubblica di mq 3.604,00, oltre a mq 1.110,00 di proprietà privata assoggettato ad uso pubblico.

Visti:

- il D.lgs. n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art.3 "Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione", e s.m.i.
- il D.lgs. n.152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;
- il D.M. 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
- il D.P.R. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e s.m.i.;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- la L.R. 5/12/1977 n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;

Vista la Variante di Revisione generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 08.02.2010, n. 33-13217 e sue varianti.
Accertata la conformità del progetto allo strumento urbanistico vigente.

Rilevato che l'intervento proposto rientra tra quelli sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 9 bis D.lgs. 28/2011, in quanto trattasi di impianto fotovoltaico con potenza inferiore a 20MW e precisamente 984,90 KWP e da realizzarsi in area produttiva I.A. 3.27 del vigente P.R.G.C. soggetta a S.U.E..

Considerato che, per la fattispecie in esame, il D.P.R. 160/2010 art. 7 comma 3, impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento.

Dato atto che, con nota in data 14/08/2025 prot. 8489/2025, è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, Legge 241/1990, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona, trasmettendo la documentazione oggetto del procedimento in formato digitale, ai seguenti Enti:

- *ARPA PIEMONTE
VIA PIO VII, 9 – TORINO*
- *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
CORSO INGHILTERRA 7- TORINO*
- *REGIONE PIEMONTE
VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE VIA PRINCIPE AMEDEO 17-TORINO*
- *SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO PIAZZA S. GIOVANNI 2 (PALAZZO CHIABLESE) - TORINO*
- *COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CORSO REGINA MARGHERITA 330- TORINO*
- *A.S.L. TO3
VIA BALEGNO 6, RIVOLI*
- *SMAT SPA
CORSO XI FEBBRAIO 14, TORINO*
- *ITALGAS RETI
LARGO REGIO PARCO 11- TORINO*
- *COMANDO REGIONE MILITARE NORD DI ESCLUSIONE DI INTERFERENZA CON GLI
INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE DI DIFESA
CORSO VINZAGLIO 6- TORINO*
- *ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
UFFICIO AEROPORTUALE TORINO
AEROPORTO "SANDRO PERTINI" - CASELLE T.SE*

- *UNMIG- UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEO RISORSE
SEZIONE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE
EX IS-DIVISIONE VI
VIA ZAMBONI 1- BOLOGNA*

Considerato che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. b) della L. 241/1990, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte avrebbero potuto richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati nella documentazione già in possesso dell'amministrazione o presso altre amministrazioni, è di 15 giorni dalla data della convocazione, invece è di 45 giorni quello entro il quale avrebbero dovuto rendere il proprio parere; la data della conferenza in modalità sincrona è stata fissata al 23.09.2025.

Dato atto che, nei termini previsti sono pervenuti i seguenti pareri:

- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, del 26/09/2025 prot. 20576, acclarata in data 29/09/2025 prot. 9893, attraverso il quale esprimeva “Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento a condizione che i pannelli siano dotati di superficie antiriflesso e che gli stessi vengano rimossi a fine esercizio. Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, si è verificato che l'intervento non risulta ubicato in un'area soggetta a provvedimento di vincolo archeologico, né in area a rischio archeologico individuata del PRGC vigente. Si raccomanda comunque la massima attenzione durante i lavori di scavo per le opere previste in progetto. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti, anche dubbi, di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica o paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte del funzionario archeologo di zona”;
- ARPA Piemonte in data 12/09/2025 al prot. 79501, acclarata in data 15/09/2025 prot. 9453, attraverso il quale comunicava di non ritenere necessario il rilascio di un contributo tecnico-scientifico;
- SMAT S.P.A., del 09/09/2025 prot. 91763, acclarata il 10/09/2025 prot. 9312, attraverso il quale si esprimeva “In riferimento alla vostre richieste protocollo n. 8489/2025 del 14/06/2025 e protocollo n. 8692 del 21/08/2025 vista la documentazione progettuale trasmessa, si prende atto delle modifiche apportate per gestire le interferenze con i sottoservizi in gestione a questa Società e pertanto si concede parere favorevole, subordinato alla stipula tra Smat e la proprietà di apposita convenzione per l'accesso e la gestione in caso di manutenzione della zona ricadente all'interno dell'area recintata nella quale permane la presenza di interferenza con il collettore fognario. Si comunica che il collaudo del nuovo tratto di fognatura dovrà essere eseguito tramite video ispezione a cui dovranno essere presenti i tecnici del Centro Impianti e Reti Nord che dovranno essere contattati quindi con congruo anticipo”.

Considerato che, sulle risultanze della Conferenza dei Servizi, delle valutazioni tecniche effettuate sulle successive integrazioni pervenute nonché dei pareri tecnici di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, si ritiene che sussistano tutte le condizioni per l'adozione della determinazione motivata della conclusione della conferenza dei servizi, svoltasi in modalità semplificata e asincrona, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 07/08/1990, n. 241.

Rilevato che sono stati pagati gli oneri di urbanizzazione inerenti la realizzazione del parco fotovoltaico ad uso rimessaggio camper pari ad € 61.402,32 come da ricevuta n. 2016 del 14/10/2025, calcolati sulla base della suindicata convezione edilizia.

Considerato che la presente determinazione non comporta riflessi economici a carico del Comune, si omette l'espressione del visto di regolarità contabile e si conferma la validità del presente atto.

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di concludere positivamente la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, in forma semplificata e in modalità asincrona.
3. Di stabilire che il presente atto costituisce determinazione conclusiva favorevole con prescrizioni e condizioni vincolanti così come impartite dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento. Di seguito si riportano le prescrizioni specifiche e generali:

Prescrizioni specifiche imposte dalle Amministrazioni Competenti

- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, del 26/09/2025 prot. 20576, acclarata in data 29/09/2025 prot. 9893, attraverso il quale esprimeva "Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento a condizione che i pannelli siano dotati di superficie antiriflesso e che gli stessi vengano rimossi a fine esercizio. Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, si è verificato che l'intervento non risulta ubicato in un'area soggetta a provvedimento di vincolo archeologico, né in area a rischio archeologico individuata del PRGC vigente. Si raccomanda comunque la massima attenzione durante i lavori di scavo per le opere previste in progetto. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti, anche dubbi, di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica o paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte del funzionario archeologo di zona";
- SMAT S.P.A., del 09/09/2025 prot. 91763, acclarata il 10/09/2025 prot. 9312, attraverso il quale si esprimeva "In riferimento alla vostre richieste protocollo n. 8489/2025 del 14/06/2025 e protocollo n. 8692 del 21/08/2025 vista la documentazione progettuale trasmessa, si prende atto delle modifiche apportate per gestire le interferenze con i sottoservizi in gestione a questa Società e pertanto si concede parere favorevole, subordinato alla stipula tra Smat e la proprietà di apposita convenzione per l'accesso e la gestione in caso di manutenzione della zona ricadente all'interno dell'area recintata nella quale permane la presenza di interferenza con il collettore fognario. Si comunica che il collaudo del nuovo tratto di fognatura dovrà essere eseguito tramite video ispezione a cui dovranno essere presenti i tecnici del Centro Impianti e Reti Nord che dovranno essere contattati quindi con congruo anticipo".

Prescrizioni imposte dal Comune di San Gillio

Di subordinare l'efficacia della PAS alla sottoscrizione della convenzione relativa agli interventi di compensazione ecologico-ambientale tra la Società Proponente ed il Comune di San Gillio, entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della presente determinazione.

Di subordinare l'efficacia della P.A.S. per impianto fotovoltaico a copertura di rimessaggio camper di 984,90 KWP, alla definizione con l'Amministrazione comunale di San Gillio, delle misure di compensazione ecologico-ambientale, ex D.M. 10 settembre 2010 mediante la stipula di apposita convenzione con spese a totale carico del proponente. Dette opere (es. strada di collegamento tra la nuova viabilità del PECLI e l'interno della Via La Cassa 20 e 21) dovranno essere d'importo

massimo pari al 3% dei proventi comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dagli impianti fotovoltaici.

Con la comunicazione di avvio dei lavori, il Proponente dovrà presentare la perizia giurata avente ad oggetto una stima dei costi del valore delle opere di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale corredata da garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di San Gillio di importo parametrato al 100% del valore delle opere oggetto della suddetta perizia. La cauzione dovrà avere efficacia, tramite successivi rinnovi e rivalutazioni, fino ad avvenuta rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Prescrizioni generali:

a) L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegata alla P.A.S. del Proponente, fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo.

b) Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:

- dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.
- dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.
- dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le più opportune azioni e interventi per porre rimedio.
- dovranno essere adottate tutte le mitigazioni e interventi cautelativi previsti dal progetto approvato, finalizzati a mitigare gli impatti sull'ambiente (acustico, emissione di polveri, acque, paesaggio e inserimento ambientale, ecc.).
- dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.
- i diritti di terzi sono fatti salvi, riservati e rispettati.
- la Società Proponente assume la piena responsabilità, anche per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere in questione, sollevando il Comune di San Gillio, nonché i funzionari pubblici, da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati.
- dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori per il corretto controllo ed esecuzione dei lavori, nonché delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di San Gillio. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune, alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA.
- la Società Proponente dovrà consentire al personale tecnico incaricato dall'Amministrazione Provinciale, Comunale e di ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare eventuali prelievi controlli e analisi.

c) Relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:

- le eventuali opere dovranno essere costruite nel rispetto della normativa di settore e dovranno essere collaudate a termini di Legge.
- la Società Proponente assumerà la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati.
- la Società Proponente sarà obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e dei privati interessi.

- la Società Proponente è tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.
 - tutte le spese inerenti alle eventuali opere di cui sopra saranno a carico della società proponente.
- d) Riguardo l'inserimento ambientale delle opere, la Società Proponente dovrà provvedere alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze di nuovo impianto per un idoneo periodo, provvedendo alla sostituzione delle eventuali mancanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale.
- e) al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la Società Proponente dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate anche interne all'impianto.
- f) la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata al Comune di San Gillio e dovrà prevedere la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico della Società Proponente ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i..
- g) la Società Proponente è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente determinazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento.
- h) la Società Proponente dovrà provvedere affinché la viabilità di accesso sia idonea a garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno.
- i) tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dai competenti VV.F.F., ove previsto.
- j) Si ribadiscono i termini di efficacia temporale della P.A.S. fissati in anni 3 a decorrere dal perfezionamento della procedura semplificata (rif. art. 6 - c. 6 - D.lgs. 28/2011).
- k) La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. La Società Proponente è comunque tenuta a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
- l) Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato, rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune di San Gillio, tramite lo Sportello Unico Digitale, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
4. Di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutti gli elaborati tecnici/grafici di cui alla pratica rubricata al numero 58/2024.
5. Di dare atto che:
- I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.
 - Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa tramite PEC alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il

termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971 n.1034 e s.m.i., ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199 e s.m.i.

L'imposta di bollo, prevista dall'art. 4, c. 1 quater, del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i., è stata assolta in misura forfettaria (marca nr. 01230953243484 del 14/10/2024) come da autocertificazione ai fini dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011 pervenuta al prot. n. 11946 del 14/10/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Data: 14 ottobre 2024, 19:26:12
Da: segreteria.sangillio@gigapec.it
A: denis.zamboni@geopec.it
Oggetto: RICEVUTA: Protocollo 0011946 del 14/10/2024 - PRATICA EDILIZIA SUE - PAS fotovoltaico
Allegato: Conferma.xml (1022 B)
COMUNE DI SAN GILLIO

Il messaggio di posta elettronica pervenuto con oggetto: 'PRATICA EDILIZIA SUE - PAS fotovoltaico' è stato protocollato con numero: 0011946 in data: 14/10/2024

Il protocollo è stato smistato ai seguenti uffici:
SUE

codice archiviazione: 146451

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Data: 14 ottobre 2024, 18:56:00
Da: pa-online@pec.it
A: denis.zamboni@geopec.it
Oggetto: INOLTRO RICEVUTA DI CONSEGNA PEC PRESENTAZIONE PRATICA
01394100018-11102024-1156 PORTALE GISMASTERWEB
Allegato: OriginalMail.eml (43.7 KB)

Buongiorno,

si inoltra la **ricevuta di consegna della PEC che attesta l'avvenuta ricezione** da parte del Comune della pratica avente identificativo **01394100018-11102024-1156**.

Si segnala che **è cura dell'utente conservare adeguatamente tale ricevuta**. L'eventuale stampa in cartaceo o altro formato non ha valore di Legge.

Inoltre si informa che la ricevuta di consegna **è scaricabile anche dal portale per un tempo pari a 360 giorni**, allo scadere del quale verrà definitivamente cancellata e non sarà più recuperabile.

Si riporta infine di seguito l'oggetto della PEC originale trasmessa dal portale GisMasterWeb: SUE: 001243 Comune di San Gillio - COMUNICAZIONE PAS - 01394100018 - CAVE DRUENTO S.r.l. - Modello: 3092.

Cordiali saluti.